

Giovedì 14 giugno 2012

Stock di aringa presente ad ovest della Scozia *I**

P7_TA(2012)0253

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.1300/2008, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (COM(2011)0760 – C7-0432/2011 – 2011/0345(COD))

(2013/C 332 E/34)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0760),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0432/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 gennaio 2012 ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0145/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 68 del 6.3.2012, pag. 74.

P7_TC1-COD(2011)0345

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 giugno 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

Giovedì 14 giugno 2012

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le altre attività di pesca che sfruttano tale stock ⁽³⁾, consente al Consiglio di controllare e modificare i tassi massimi di mortalità per pesca e i livelli di biomassa dello stock riproduttore di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e menzionati nell'articolo 4, paragrafi 2 e 5, e nell'articolo 9 **ivi specificati**. [Em. 1]
- (2) ~~Conformemente all'articolo 290 del trattato, la Commissione può essere abilitata a integrare o modificare elementi non essenziali di un atto legislativo mediante atti delegati.~~ [Em. 2]
- (3) Per consentire l'efficiente conseguimento degli **assicurare che gli** obiettivi stabiliti nel piano **siano conseguiti in modo efficace e unache la** reazione ~~rapida~~ ai cambiamenti delle condizioni dello stock **sia rapida**, occorre delegare alla Commissione, ai sensi dell'articolo 290 del trattato **sul funzionamento dell'Unione europea**, il potere di **adottare atti al fine di** modificare i tassi massimi di mortalità e il livello di biomassa dello stock riproduttore quando i dati scientifici indicano che questi valori non sono più atti a conseguire gli obiettivi fissati dal piano pluriennale. **È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione proceda ad adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla trasmissione contestuale, tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.** [Em. 3]
- (4) Dato che l'aringa ~~ad ovest della Scozia~~ è una specie migratoria, l'indicazione dell'area dove essa abita attualmente **lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia** deve servire ad ~~identificarla~~ **distin-guerlo** dagli altri stock ma non deve impedire l'applicazione del piano in caso di modifica delle tendenze di mobilità ~~della specie~~ **di questo stock**. ~~Occorre modificare di conseguenza gli articoli 1 e 2.~~ [Em. 4]
- (5) ~~È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.~~ [Em. 5]
- (6) Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 6]
- (7) ~~In occasione della presente modifica è opportuno correggere un errore nel titolo dell'articolo 7.~~[Em. 7]
- (8) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1300/2008,

⁽¹⁾ GU C 68 del 6.3.2012, pag. 74.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 14 giugno 2012.

⁽³⁾ GU L 344 del 20.12.2008, p. 6.

Giovedì 14 giugno 2012

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1300/2008 è così modificato:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano lo stock di aringa presente **nella zona** ad ovest della Scozia."; [Em. 8]

2) all'articolo 2 è aggiunta la seguente lettera:

"e) "stock di aringa presente **nella zona** ad ovest della Scozia": lo stock di aringa (*clupea harengus*) **diffuso ad ovest della Scozia** che abita **attualmente** le acque internazionali e dell'Unione delle divisioni CIEM Vb ~~Vla~~ e Vlb **nonché nella parte della zona CIEM VIa ad est del meridiano di longitudine 7° W e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o ad ovest del meridiano di longitudine 7° W e a nord del parallelo di latitudine 56° N, ad eccezione del Clyde.**"; [Em. 9]

3) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

Revisione dei tassi massimi di mortalità per pesca e dei relativi livelli di biomassa dello stock riproduttore

Se ~~la Commissione in base al parere del CSTEP ed eventualmente in base ad altri~~ dati scientifici ~~indicano~~ **dopo aver consultato pienamente il consiglio consultivo regionale per gli stock pelagici, giunge alla conclusione** che i valori dei tassi di mortalità per pesca e i relativi livelli di biomassa dello stock riproduttore specificati all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, e all'articolo 9 non sono più atti a conseguire l'obiettivo ~~fissato~~ **stabilito** all'articolo 3, paragrafo 1, ~~la Commissione fissa~~ **adotta atti delegati ai sensi dell'articolo 9 bis per fissare** nuovi valori per ~~detti~~ **questi** tassi e livelli ~~mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 9 bis.~~"; [Em. 10]

4) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Valutazione e riesame del piano pluriennale

1. Almeno ogni quattro anni a decorrere dal 18 dicembre 2008, la Commissione valuta il funzionamento e il rendimento del piano pluriennale. ~~Se del caso~~ **Ai fini di detta valutazione, la Commissione sollecita il parere del CSTEP e del Consiglio consultivo regionale per gli stock pelagici. Qualora necessario,** la Commissione ~~può proporre adeguamenti~~ **presenta proposte adeguate di modifica** del piano pluriennale ~~o adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 7,~~ **da adottare conformemente alla procedura legislativa ordinaria;**

2. Il paragrafo 1 si applica fatta salva la delega di potere di cui all'articolo 7." [Em. 11]

5) è inserito il seguente articolo 9 bis:

"Articolo 9 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

Giovedì 14 giugno 2012

2. ~~La delega di~~ potere **di adottare atti delegati** di cui agli articoli 7 e ~~8~~**all'articolo 7** è ~~conferita~~ **conferito alla Commissione** per un periodo ~~indeterminato~~ **di tre anni** a decorrere da ... ⁽¹⁾ [gg/mm/aa-aa] ~~[inserire data di entrata in vigore del presente regolamento]~~. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima del termine del triennio. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.** [Em. 12]

3. La delega di poteri di cui agli articoli 7 e ~~8~~**all'articolo 7** può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di ~~revocare~~**revocare** pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 13]

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contemporaneamente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi degli articoli 7 e ~~8~~**dell'articolo 7** entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

[Em. 14]

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

(1) Data di entrata in vigore del presente regolamento.